



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 29 gennaio 2021

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, comma 4 e 12;

VISTO il D.L. 8 marzo 2020, 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie".

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 20/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, comunicato anche alle amministrazioni assoggettate a controllo;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n.139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020";

VISTO il D.L. 3 aprile 2020, n.23, e segnatamente l'art. 36, u. c.;

VISTO il decreto n. 27/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, con il quale, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale emanate dal Presidente della Corte dei conti con il menzionato decreto n.139/2020, sono state fornite le nuove indicazioni operative sull'espletamento delle funzioni della Sezione di Controllo;

VISTO l'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che i predetti provvedimenti siano adottati il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, nonché resi disponibili sia alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 che alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo l'ordine di competenza fissato dall'art. 5, c. 4, del citato decreto legislativo.

VISTA l'Ordinanza n. 7/2021 con la quale il Presidente ha convocato la odierna adunanza da remoto;

VISTO l'art. 5 comma 4 DLGS 175/16;

VISTI gli obblighi di adozione e trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art. 20 del TUSP, (recante il Testo unico sulle società partecipate, TUSP);

VISTO, più in particolare, l'art. 20 comma 7 TUSP il quale stabilisce che «La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9»;

VISTA la deliberazione n. 22/18 della sezione autonomie di questa magistratura contabile recante: " linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016", con la quale si è precisato che le amministrazioni pubbliche sono tenute:

- ad adottare e successivamente inviare alle predette locali sezioni regionali di controllo, entro la data del 31.12.2019 (termine successivamente prorogato al 29.07.20) il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, nonché la relazione sulla attuazione delle misure di cui al piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, eventualmente adottato, ai sensi dell'art 20, comma 1, 2 e 4, dlgs 175/16, alla data

del 31.12.2018.;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con nota n. 4969 del 21/07/2020, il Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Campania, invitava il comune di SAN MARZANO SUL SARNO (SA) ad adempiere entro il termine del 29 luglio 2020 agli obblighi di comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi alle partecipazioni al 31.12.18;

In riscontro al suddetto sollecito L'Ente ha trasmesso, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del MEF, la delibera di giunta n. 108 del 17/09/2019 acquisita con prot. n. DT 63581-2020, avente ad oggetto " Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 208. Aggiornamento deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2019";

Rilevato che l'adempimento di cui all'art 20 dlgs 175/16 rientra tra gli "atti fondamentali" di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art 42 TUEL, in quanto riconducibile, più in particolare, alla lett d) del predetto art. 42 recante "istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione", ed alla lettera g) del medesimo articolo, recante "indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche", si è trasmesso ulteriore sollecito con nota prot. n. 196 del 12/01/2021 con la quale si invitava, pertanto, l'ente a trasmettere copia della delibera di Consiglio Comunale adottata entro il 31.12.2019, ai sensi del richiamato art. 20 d.lgs. 175/16, relativa alla ricognizione al 31.12.2018;

In assenza di riscontro in proposito, verificata, presso il sito istituzionale dell'ente, la effettiva mancata pubblicazione del provvedimento in parola;

ACCERTA

- per il comune di SAN MARZANO SUL SARNO (SA), l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 20 TUSP, con riferimento alla mancata adozione dei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2018;

DISPONE

la trasmissione del presente accertamento alla Procura contabile ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 174/2016, per la verifica della sussistenza dei presupposti della fattispecie di responsabilità sanzionatoria di cui all'art. 20, comma 7 TUSP a tenore della quale "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti", nonché di

ogni altra eventuale fattispecie di danno erariale;

- la trasmissione del presente atto al Comune di SAN MARZANO SUL SARNO (SA) perché provveda

- alle comunicazioni al rispettivo Consiglio dell'ente territoriale;
- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza in tema di comunicazione del presente deliberato.

Così deliberato, nella Camera di Consiglio da remoto del 29 gennaio 2021

Il Relatore
Ferruccio Capalbo

Il Presidente
Fulvio M. Longavita

Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2021

Il Direttore della Segreteria
Mauro Grimaldi